

## Allegato A)

### Associazione di Promozione Sociale e Culturale

#### "COMPARTIR"

#### Statuto

##### Art. 1 Denominazione e sede.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio delle disposizioni previste dal Codice Civile e dalla legge n.383/2000 è costituita **un'associazione di promozione sociale e culturale, non commerciale, non riconosciuta, apolitica, apartitica, senza scopo di lucro o religioso denominata "Compartir"**.

**La sede legale** dell'Associazione è in Fonte Nuova(Roma). Indirizzo della stessa, stabilita nell'atto costitutivo in Vicolo Liguria 1.

L'Associazione potrà costituire delle sedi secondarie nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali. I trasferimenti della sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie. L'assemblea straordinaria potrà quindi deliberare per il trasferimento della sede legale e per istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

##### Art. 2 - Finalità e scopi e durata.

L'Associazione ha una **durata illimitata** nel tempo ed è regolata dal presente Statuto.

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere: **la solidarietà' e il volontariato, l'aggregazione sociale**, stili di vita che tendano a incentivare nuove relazioni basate sulla reciprocità, progetti di promozione sociale legati al turismo sociale, alla cultura, all'educazione, alla formazione, all'informazione, al sostegno, alla divulgazione, alla partecipazione, alla ricerca e all'aggiornamento, alla crescita quantitativa e qualitativa delle attività, professionali e non, attinenti al turismo sociale, al benessere psico-fisico dell'individuo, alle discipline olistiche e bio naturali, alle discipline sportive agonistiche e non, alla fotografia e all'animazione del tempo libero e ludico, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale e **innalzare la qualità della vita dell'individuo**.

L'Associazione, per perseguire i propri scopi sociali potrà in particolare svolgere attività attraverso la promozione e organizzazione di iniziative e progetti di carattere sociale, ricreativo, ludico, culturale, artistico, sportivo non agonistico, ambientale, turistico, per il riequilibrio energetico e il benessere psico-fisico, atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati mediante:

- la promozione, organizzazione, realizzazione, gestione, elaborazione

- di corsi e progetti formativi e/o di azioni operative, anche in collaborazione o in convenzione con privati, altre associazioni, organizzazioni, enti sia pubblici che privati, agenzie del settore in accordo con la normativa vigente;
- di iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, serate a tema, proiezioni, corsi ed altre iniziative mirate alla conoscenza, all'approfondimento e alla discussione delle tematiche inerenti lo scopo dell'associazione con i soli limiti imposti dalle leggi vigenti;

- di attività'escursionistiche e di giornate ecologiche, di attività sportive dilettantistiche e di tutte le attività alle stesse connesse legate all'ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in diretto contatto con la natura, in tutte le sue forme, ambienti e stagioni
- di strutture culturali, ricreative, sportive, recettive e di informazione finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
- di scambi socioculturali ed attivazioni di collaborazioni tra associazioni ed altre realtà, private e pubbliche, che perseguono le stesse finalità;
- delle discipline e le tecniche naturali e olistiche.

-la creazione ed adesione a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale;

-la produzione e diffusione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;

-l'associazione può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali:compiere atti e concludere accordi, operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione delle sue finalità;esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite anche di propri soci la cui professionalità risulti necessaria per il conseguimento degli obiettivi statutari, nel rispetto della normativa fiscale ed amministrativa vigente in materia.

### **Art. 3 - I Soci.**

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti sia pubblici che privati, che ne condividono gli scopi e le finalità. **Tutti i soci hanno diritto di un voto in assemblea** di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti saranno associati mediante la figura del Presidente protempore quale rappresentante o mandatario delle stesse e pertanto avranno diritto ad un solo voto in assemblea. Il numero dei Soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire i cittadini di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. La domanda di iscrizione è scritta e per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e i regolamenti .

Chi intende essere **ammesso** come socio si dovrà impegnare ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La qualifica di socio si assume all'atto del rilascio della tessera sociale e del pagamento del contributo associativo. La qualifica di socio acquisita scade, ove non altrove deliberato, dopo un anno o secondo le modalità stabilite dal regolamento interno e/o dal Consiglio Direttivo.

Le quote sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Gli aderenti si dividono nelle seguenti categorie:

Socio Fondatore- Sono Soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo.

Socio Ordinario- Soci Ordinari: sono coloro che vogliono partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi statutari ed alle attività promosse dall'associazione.

Soci Fondatori e Ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale .

- Socio Onorario-Il Consiglio Direttivo può, all'unanimità, nominare Soci Onorari persone ritenute particolarmente meritevoli e degne, che condividano interessi ed obiettivi dell'Associazione.

**L'Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire**

**l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.**

#### **Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci.**

La qualifica di socio dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; a partecipare alle elezioni degli organi sociali; a essere eletto negli stessi organi sociali; di informazione e di controllo.

I soci sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento dei contributi associativi e delle quote stabilite dal regolamento interno e dalle delibere assembleari; a mantenere un comportamento, sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'associazione, animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate; a difendere il buon nome dell'Associazione e osservarne le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

**Non è ammesso ai soci di esprimere per corrispondenza il proprio voto sul rilievo che è richiesta la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione.**

#### **Art. 5 - Perdita della qualifica di Associato**

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per manifesta indegnità personale, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

#### **Art. 6 – Esercizio e bilancio sociale**

L'associazione ha l'**obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario**. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati secondo le disposizioni del presente Statuto. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il rendiconto economico – finanziario dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Dal bilancio devono altresì risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e dovrà essere indicata la modalità di devoluzione dell'eventuale residuo attivo che comunque non potrà essere ripartito fra i soci ma destinato

alla costituzione di fondi di riserva, ad iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo o per acquisizione di nuovi beni mobili e/o immobili. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Delle delibere assembleari che approvano il rendiconto economico e finanziario e il preventivo sarà cura del Segretario curarne la pubblicità.

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione.**

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei Soci-Consiglio Direttivo-Presidente dell'Associazione-Collegio dei Revisori dei Conti(facoltativo)-Collegio dei Probiviri(facoltativo). L'associazione garantisce il **principio di democraticità** comprendente il diritto al voto degli associati o partecipanti maggiori di età e il diritto di **eleggibilità libera degli organi amministrativi**.

#### **Art. 8 – Assemblea dei Soci**

**L'Assemblea dei soci ,associati e partecipanti è organo sovrano dell'Associazione.** Indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con finalità dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. **La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione presso la sede sociale almeno 15 giorni** prima della data prevista o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, cartaceo e non, compresa specifica comunicazione sul sito web. La suddetta convocazione deve contenere l'ordine dei giorni, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle Assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

**L'Assemblea ordinaria**, convocata dal Consiglio direttivo:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo; b) procede alla nomina delle cariche sociali; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o sei mesi qualora se ne ravvisasse la necessità. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora istituito o da almeno un decimo degli associati. In questi casi l'assemblea deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

**L'Assemblea straordinaria** è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci; c) per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e se prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- in seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero dei presenti e se prese a maggioranza dei voti dei presenti.

- per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono invece la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Il segretario provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali, che potrà essere consultato liberamente dai soci e dagli organi sociali.

#### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a 3 Consiglieri scelti tra i soci. Viene nominato dalla assemblea ordinaria ogni 4 anni. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede ad eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e/o il Segretario dell'Associazione. I Soci fondatori sono nominati nell'atto costitutivo membri del Consiglio direttivo e nella stessa sede vengono designate le cariche sociali. I membri svolgono la loro attività di consiglieri a titolo gratuito.

#### **Art. 10 – Competenza del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio, organo esecutivo dell'associazione, spetta di:

a) programmare le attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione e organizzarle affidando l'incarico ad uno o più componenti del Consiglio direttivo, a Soci o Esterni; b) assumere deliberazioni in merito al modo di agire durante l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curare l'ordinaria amministrazione; c) deliberare sulle domande d'ammissione dei Soci e proporre all'assemblea le eventuali esclusioni dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; d) deliberare le quote e i contributi associativi ordinari e integrativi; e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea; g) fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci (da svolgersi almeno una volta l'anno).

#### **Art. 11 – Delibere del Consiglio e convocazione**

Il Consiglio Direttivo si raduna nella sede sociale, o in altra sede concordata, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Consiglieri. Le convocazioni saranno effettuate dal Presidente mediante comunicazione per posta elettronica, telegramma, fax a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i membri in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Di ogni riunione del Consiglio il Segretario provvede a redigere il Verbale, dando atto: - dei partecipanti presenti, dell'oggetto della riunione, delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario. Il registro dei verbali del consiglio direttivo potrà essere consultato liberamente dai soci e dagli altri organi sociali.

#### **Art. 12 – Il Presidente**

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione

e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente altrimenti dal Segretario. Riceve il mandato dal Consiglio Direttivo, appositamente convocato, per agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, nominando avvocato e procuratori alle liti. Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente: esercita per potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con responsabilità di risultato; adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sentiti, se possibile, anche informalmente, i componenti dello stesso. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve successivamente essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo; ha il compito di aprire conti correnti presso gli Istituti Bancari o Postali; esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

In caso di vacanza della carica di Presidente ne assume le funzioni il Vice-Presidente, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro 90 giorni dalla vacanza.

#### **Art. 13 – Il Segretario e il Tesoriere**

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, anche con la collaborazione di professionisti retribuiti, cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, il rendiconto preventivo e consuntivo e la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Associazione, se richiesto dalla Legge o se ritiene opportuno, nomina i revisori dei Conti a cui spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Essi dovranno redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti vengono nominati in numero di massimo cinque (tre effettivi e due supplenti) dall'Assemblea dei Soci e durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. Qualora vengano incaricati professionisti, anche soci, iscritti all'albo dei Revisori questi potranno ricevere compensi per il loro incarico. Non possono ricoprire altre cariche sociali nell'ambito dell'Associazione.

#### **Art. 15 – Collegio dei Probi Viri**

Il Collegio dei Probi Viri, qualora istituito, è composto da tre Soci, che eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio. Eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, rimangono in carica quattro anni ed alla scadenza del loro mandato possono essere rieletti. Ad essi è demandato il compito di giudicare e dirimere eventuali controversie inerenti ai Soci e tra questi e l'Associazione od i suoi Organi. Il loro verdetto è inappellabile. I Probi Viri non possono ricoprire altre cariche direttive nell'ambito dell'Associazione.

#### **Art. 16 – Compensi e Trasmissibilità delle quote sociali.**

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito, salvo la deroga di cui all'art.14. Per tutti gli incarichi e per i Soci che hanno un incarico organizzativo nell'ambito di eventi e iniziative potrà essere riconosciuto un rimborso delle spese sostenute che siano inerenti, documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. **Vi è assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non**

rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

#### **Art. 17 – Entrate dell'Associazione e Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è formato da tutti i beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi straordinari o di ammissione da parte di imprese, privati o enti pubblici e privati, nonché da eventuali avanzi netti di gestione. L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: 1) quote annuali degli associati; 2) contributi degli Associati relativi a partecipazioni a corsi, manifestazioni, attività; 3) eredità, donazioni e legati; 4) contributi dello stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi statutari; 5) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o in accreditamento; 7) provenienti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 8) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 9) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 10) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale; 11) l'Associazione può inoltre chiedere ai Soci finanziamenti, che dovranno intendersi infruttiferi di interessi. Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l'Associazione potrà, in via ausiliaria e secondaria, comunque marginalmente, svolgere le attività commerciali così come previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 18 – Scioglimento e liquidazione**

In caso d'estinzione o scioglimento per qualunque causa dell'Associazione è d' **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.**

#### **Art. 19 – Rinvio**

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in conformità con il decreto legislativo 460/97 e succ. modificazioni.

I soci fondatori (firme)